

nattoni sia una necessità. Epperò non dubito che la Camera vorrà scriverlo in questa legge.

**PANATTONI.** La Commissione ha detto di essere pienamente d'accordo con noi, e per verità le sue considerazioni a ciò condurrebbero. Non vedo però che a ciò siansi condotti i suoi risultamenti.

Se la Commissione proponesse d'introdurre nella legge qualche schiarimento, noi per avventura potremmo andare d'accordo. Per esempio, quando il progetto della Commissione dice: « l'articolo 3 dichiara che i reati di stampa saranno puniti col carcere, » se ella solamente aggiungesse « senza gli aggravamenti del sistema penitenziario, » sparirebbero forse tutti gl'inconvenienti che con elegante parola testè accennava l'onorevole deputato Tecchio. Ma quando la Commissione indica che un ostacolo potrebbe risultare dalla mancanza in Toscana del locale indicato nell'articolo 26 del Codice sardo, io non solamente ritengo valevole la risposta del deputato Tecchio, ma osservo che la Commissione, arrestandosi alla sola difficoltà del locale, si dimentica che è questione di sopprimere gli aggravamenti del sistema penitenziario.

Laonde io conchiudo: o il Parlamento adotta per schiarimento di quella legge il progetto che noi abbiamo deliberato d'inserire nella legge sui reati degli ecclesiastici; o la Commissione, siccome ha espresso di non voler gli aggravamenti del sistema penitenziario, incarni e realizzi questa sua intenzione: formi almeno un inciso che tolga tutti dalla grave preoccupazione che gli stampatori e gli scrittori corrano rischio di patire i rigidi trattamenti del sistema penitenziario.

**CAMPINI, relatore.** La Commissione continua a credere che il risultamento da tutti voluto sarebbe bastantemente ottenuto colla sua redazione, soprattutto in vista che, ogni qual volta si ritiene una mutazione nel luogo in cui debbono esporsi le pene, vengono a cessare i timori dell'onorevole deputato Tecchio, e circa alle visite del cappellano e circa ai rigori del cibo. Anzi, a proposito di cibi, è da riflettere che dall'art. 15 del regolamento viene stabilito che a coloro i quali esercitano arti liberali o scienze o lettere, e si occupano nelle carceri dei loro lavori abituali, è concessa facoltà di migliorare la propria sorte, vale a dire di prendere agi e comodi maggiori, quantunque detenuti nei locali penitenziari. Pur non ostante, siccome l'intenzione della Commissione non è altra che quella di mantenere intatti due principii: 1° che l'art. 54 della legge sulla stampa è esteso implicitamente alla Toscana, senza bisogno di ulteriori disposizioni; 2° che l'art. 27 del Codice penale sardo, colle penalità che stabilisce, non deve nè può estendersi alla Toscana, in quanto che vi riesce materialmente inapplicabile, ogni qual volta sia formulato un emendamento, come ha formulato l'onorevole Panattoni, che non ha la menoma relazione a questi due articoli, ma che è unicamente una esplicazione del concetto comune, la Commissione dichiara che, ridotta la questione a questi termini, amante anch'essa della chiarezza quanto ogni altro, non ha difficoltà veruna di accettarlo, purchè sia ristretto alla semplice frase: *senza gli aggravamenti del sistema penitenziario*, nè vi sia aggiunta relazione alcuna agli articoli 54 della legge sulla stampa e 27 del Codice penale sardo.

**CHIAVES.** Io mi era proposto appunto di presentare un articolo di legge nel senso che venne ora spiegando l'onorevole relatore della Commissione. Direi a questo modo:

« La pena del carcere comminata da questa legge sarà scontata sempre in luogo distinto da quello stabilito per i delinquenti per reati comuni, e senza alcuno degli aggravamenti annessi alla detenzione per i condannati al carcere secondo il Codice penale toscano. »

Ho evitato la parola *penitenziario*, poichè non so se questa parola per avventura non avrebbe potuto dare luogo ad una confusione qualsiasi. Gli aggravamenti che si tratta di evitare sono appunto quelli annessi alla detenzione dei condannati al carcere dal Codice penale toscano. Mi pare che l'onorevole deputato Tecchio potrebbe anch'egli confortare del suo voto questa proposta, che sostanzialmente credo corrisponda a quella che egli ha fatto poc'anzi.

**TECCHIO.** Siccome oggi si tratta di applicare questa legge alla sola Toscana, ed ivi la parola *penitenziario* è intesa appunto in senso molto diverso da quello che noi le applichiamo nelle antiche provincie, così io crederei che l'intento si della Commissione che dell'onorevole Chiaves sarebbe raggiunto coll'ammendamento da me depresso sul banco della Presidenza, quand'anche lo si limiti alle sue prime frasi, senza far cenno degli articoli 27 e 56 del nostro Codice penale sardo, nè dell'art. 54 della legge sulla stampa.

**PRESIDENTE.** Sarebbe adunque concepito così:

« Il carcere sarà scontato in Toscana senza gli aggravamenti del sistema penitenziario. »

**CAMPINI, relatore.** La Commissione dichiara di accettare.

**CHIAVES.** Accetto anch'io.

**PRESIDENTE.** Sistema penitenziario toscano, o in genere?

*Voci.* Toscano!

**PRESIDENTE.** Allora quest'emendamento verrebbe come aggiunta.

**CAMPINI, relatore.** Mi permetterei di proporre l'aggiunta di una parola.

Siccome nell'art. 3° non si contemplan che le delinquenze prevedute nell'art. 13 della legge sulla stampa, questa dizione potrebbe forse ingenerare il dubbio che il togliere l'aggravamento del sistema penitenziario fosse limitato al caso dell'articolo 15.

Io proporrei quindi di aggiungere che *sempre*, oppure *tanto in questo come negli altri casi preveduti dalla presente legge*, il carcere sarà in Toscana scontato senza gli aggravamenti del sistema penitenziario.

**SINEO.** Io credo che si soddisferebbe allo scopo della Commissione ponendo quest'articolo in fondo della legge.

**PRESIDENTE.** Dopo che saranno votati tutti gli articoli, si aggiungerà quest'articolo al fine, o dove si crederà che meglio convenga.

**CHIAVES.** Credo che occorra mettere questa frase: « in luogo distinto da quello degli altri delinquenti. »

**TECCHIO.** Vi è sempre l'art. 54 della legge 26 marzo 1848, poichè giova ripetere che quella legge fu applicata alla Toscana per intero, mercè l'articolo 1° della legge presente.

Quanto poi alla sede di questo emendamento, mi pare che esso dovrebbe porsi tra l'art. 14 e l'art. 15, perchè l'art. 15 parla di una pena diversa ed assai più grave, quale è la relegazione; e in tutti gli articoli che lo precedono non si parla che di carcere e di multe. Quindi l'emendamento diventerebbe articolo 15, e l'attuale articolo 15 prenderebbe il numero 16.

**CHIAVES.** Mi perdoni la Camera se insisto sulla necessità d'inserire in questo progetto di legge una sanzione che determini dove il luogo di detenzione dei condannati per reati di stampa essere distinto da quello che si destina ai delinquenti per reati comuni. Per ciò non basterebbe il dire che coll'articolo primo è pubblicata senz'altro la nostra legge sulla stampa, e che quindi ha da intendersi applicabile eziandio l'articolo 54. Prego la Camera, e specialmente la Commissione, di notare che, dal punto in cui veniamo facendo un articolo che particolarmente accenna al modo con cui